

Attualità

Collocazione urne cinerarie fuori dai cimiteri

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

Durante l'autunno scorso sono apparse sulla stampa locale di Padova, riprese poi anche da alcune testate nazionali, notizie circa l'istituzione di appositi spazi privati per la collocazione di urne cinerarie fuori dalle aree cimiteriali. Il "venerdì" di "Repubblica" del 23 ottobre 2015 titola il pezzo "AL POSTO DEI NEGOZI, CASE DELLA MEMORIA PER CHI SCEGLIE LA CREMAZIONE. – NASCONO A PADOVA CIMITERI PRIVATI (CON CARTA D'INGRESSO)".

Il giornalista parla di negozi chiusi per la crisi con le saracinesche abbassate adibiti prima ad agenzia immobiliare, frutta e verdura, parrucchiera o altro che da un giorno all'altro rialzano le saracinesche e dopo poco tempo, effettuati alcuni lavori ivi compreso l'oscuramento dei vetri, compare al posto della vecchia insegna la scritta "luogo della memoria". Si sofferma quindi sullo stupore degli abitanti degli appartamenti confinanti che si chiedono cosa altro sia se non un cimitero e riporta poi le precisazioni del titolare della società Memoria srl, promotrice dell'iniziativa che tiene a puntualizzare che non trattasi di cimiteri perché "non si ospitano salme, ma solo ceneri chiusi nelle loro urne". L'articolo offre dopo una dettagliata informativa sul servizio offerto a partire dai sistemi di sicurezza (entrata con tessera tipo bancomat) alla capienza degli armadi per la custodia, ai servizi collaterali quali un salottino con il distributore di caffè, agli orari di apertura della struttura (ingresso dalle ore 7 alle ore 22 con videosorveglianza continua) e ovviamente ai costi del servizio (euro 80 l'anno con possibilità di sconto per "tombe di famiglia").

Su come si sia evoluta, o meglio come si sta evolvendo visto che sono in essere anche delle vertenze giudiziarie, la questione "Padova" ci torneremo più avanti, essendo la vicenda più che mai attuale posto che in

quest'ultimo periodo diversi Comuni hanno ricevuto apposita richiesta da parte della società Memoria srl di essere autorizzata a replicare tale iniziativa in vari Comuni; questa breve premessa in questo momento serviva per porci un interrogativo e cioè quali siano le norme che disciplinano la conservazione di urne e resti mortali fuori dai cimiteri e se si siffatte iniziative siano consentite dal vigente assetto normativo.

Il contesto giuridico di riferimento

Prima di esaminare nel dettaglio le varie norme che si occupano della materia occorre necessariamente fare un salto indietro nel tempo di oltre due secoli e cioè in epoca antecedente alle riforme napoleoniche formalizzate con l'editto di Saint Cloud del 1804: prima di tale data i cimiteri erano prevalentemente di natura privata ed appartenevano per lo più alla chiesa o a altre istituzioni religiose o umanitarie (anche se non erano rari i casi di cimiteri pubblici); gli stessi di norma erano ubicati attorno alle chiese e persino nelle cripte delle medesime e la chiesa stessa svolgeva la funzione di "custode cimiteriale" con la tenuta delle registrazioni e ovviamente provvedeva anche agli incassi delle devoluzioni che a vario titolo (offerta, donazione, lascito ecc.) venivano versati dai familiari dei defunti per la tenuta del cimitero e che per certi versi potrebbero essere assimilati a quelli che attualmente sono i proventi da concessioni cimiteriali.

Lo spostamento obbligato dei cimiteri dai luoghi abitati, voluto dalla riforma, e la conseguente localizzazione in siti periferici dettata da un duplice ordine di motivi legati da un lato a problemi di ordine igienico sanitario e dall'altro alla volontà politica di estromettere la chiesa dalla gestione cimiteriale per assegnarla alla società civile ha messo in discussione tutto l'im-

pianto precedente segnandone la fine. I cimiteri costruiti “fuori le mura” vengono prevalentemente realizzati dai Comuni con il sostegno di risorse private compensate con le concessioni perpetue di cui abbiamo ancora traccia e ripercussioni. Non mancano peraltro i casi di permanenza di cimiteri privati o di autorizzazioni successive alla realizzazione di cimiteri privati; a titolo esemplificativo per citare un caso che conosco nella realtà di Trento, dopo l’entrata in vigore del divieto di seppellire i morti all’interno delle chiese l’ordine dei frati Francescani presentò a più riprese agli organi competenti apposita richiesta per poter realizzare un cimitero privato in apposito spazio di pertinenza del convento riservato alla sepoltura dei confratelli. Attorno al 1850 venne rilasciata l’autorizzazione e fu realizzato il cimitero tuttora funzionante (rientrando fra quelli che comunemente vengono definiti “cimiteri preesistenti”) e sul quale, ai sensi del 4° comma dell’art. 104 del D.P.R. 285/90 esercita la vigilanza il Comune di Trento.

Completato questo doveroso excursus storico, necessario per inquadrare correttamente la questione, ci spostiamo in tempi più recenti per arrivare al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 più comunemente conosciuto come testo unico delle leggi sanitarie, ancora in vigore, ed anzi esplicitamente richiamato dai vari regolamenti nazionali di polizia mortuaria che si sono succeduti nel tempo ultimo, dei quali quello, appunto vigente, approvato con il citato D.P.R. 285/90. Le disposizioni relative ai cimiteri contenute nel citato testo unico (in particolare gli articoli che vanno dal n. 337 al n. 344) unitamente alla classificazione contenuta nel codice civile approvato nel 1942 che all’art. 824 assoggetta anche i cimiteri al regime del demanio pubblico e nella fattispecie al demanio comunale, rappresentano i capisaldi attorno ai quali ruota l’attuale sistema cimiteriale italiano, pur con le modifiche e gli ammodernamenti introdotti nel corso di quasi un secolo fra i quali sicuramente vanno annoverate le disposizioni anche di tipo innovativo contenute nella Legge di principi 30 marzo 2001, n. 130 “*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*”.

Il citato testo unico contiene alcune disposizioni, che rappresentano i cardini del sistema, esplicitate peraltro in maniera semplice e chiara a partire dall’obbligo di ciascun Comune di disporre, anche in forma consorzata, di almeno un cimitero a sistema di inumazione e dal cogente divieto di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero, fatta eccezione per le fattispecie, riprese successivamente e più dettagliatamente disciplinate dai regolamenti di polizia mortuaria che si sono man mano succeduti, delle cosiddette “cappelle private e gentilizie” e delle “tumulazioni privilegiate”. Detta inoltre precise regole per quanto riguarda la costruzione dei cimiteri sia in ordine alle distanze dai centri abitati che delle cosiddette fasce di rispetto, regole che nel corso degli anni hanno poi subito parziali modifi-

che e aggiornamenti per essere adeguate alle mutate situazioni. Il testo unico si occupa anche della destinazione delle ceneri da cremazione (art. 343) chiarendo come anche per queste sia prevista in prima battuta la conservazione nei cimiteri non escludendo peraltro le cappelle gentilizie ovvero colombari privati “*che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione*” equiparabili quindi o a sepolture private se all’interno del cimitero o a cappelle gentilizie, se fuori.

Il vigente regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/90) all’art. 80 riprende e precisa meglio le disposizioni contenute nel testo unico in merito alla destinazione delle ceneri stabilendo *in primis* oltre alle modalità di confezionamento dell’urna cineraria “*le ceneri devono essere raccolte in apposita urna portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto*” che nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne e che le medesime possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati (ovviamente all’interno del cimitero trattandosi per l’appunto di concessione). La citata disposizione prevede altresì che ogni cimitero disponga di un cinerario comune per la conservazione perpetua in forma anonima e collettiva delle ceneri da cremazione per le quali sia stata espressa dal defunto la volontà per tale forma di dispersione o per le quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Come abbiamo visto, prima dell’avvento della L. 130/2001 e della conseguente legislazione regionale che ne è seguita, la situazione appariva abbastanza chiara e pacifica: tutti i morti, compresi resti mortali o ceneri vanno conservati al cimitero in una area che può essere ad uso pubblico (campo comune, ossario e cinerario comune) o in una area o posto in concessione ad uso quindi privato ed esclusivo per una determinata famiglia; al di fuori dei cimiteri le uniche ipotesi consentite per la sepoltura di cadaveri o conservazione delle ceneri, oltre alle cosiddette tumulazioni privilegiate, erano quelle dei sepolcri privati fuori dai cimiteri disciplinate dall’art. 101 e segg. del citato D.P.R. 285/90 e per la cui costruzione vanno rispettati le prescrizioni di cui all’art. 104 ivi compreso il fatto di essere attorniate per un raggio di 200 metri da fondi di proprietà della famiglia e sui quali viene imposto il vincolo di inalienabilità e inedificabilità; inoltre la tumulazione nella cappella privata è subordinata al nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto, secondo le regole dello *jus sepulchri*, a ricevere sepoltura nella cappella.

Per quanto riguarda la “tumulazione privilegiata la norma contenuta nell’art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie “*il ministro per l’interno ha la facoltà di autorizzare di volta in volta, con apposito decreto la tumulazione di cadaveri in località differenti dal*

cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria” è stata ripresa in maniera sostanzialmente integrale dall’art. 105 del D.P.R. 285/90 che a parziale modifica di quanto contenuto nel testo unico, attribuisce la competenza all’emanazione del decreto al “Ministro della sanità di concerto con il Ministro per l’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore della Sanità”. La norma ribadisce altresì che detta procedura può essere attivata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e comunque “per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze”.

Per effetto del D.P.C.M. 26 maggio 2000 relativo ai trasferimenti di competenze in materia di salute pubblica alle regioni e come precisato nella successiva circolare del Ministero della Salute 21/5/2002 n. 400 la competenza ad autorizzare le tumulazioni privilegiate viene trasferita dal ministero alle Regioni (in qualche caso la regione ha poi delegato a tale funzione o le province o direttamente i Comuni interessati); ma al di là del soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione, detta procedura deve essere necessariamente accompagnata da apposita istruttoria atta a dimostrare le particolari benemeritenze del soggetto di cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero; trattasi quindi di una fattispecie del tutto particolare che necessita di singolari presupposti soggettivi che vanno attentamente valutati e che pertanto può essere considerata come un caso eccezionale non solo rispetto alle sepolture normali all’interno dei cimiteri, ma anche rispetto alle sepolture nelle cappelle gentilizie nelle quali l’appartenenza alla famiglia costituisce l’unico requisito richiesto per l’accesso.

La Legge 130/2001

Con l’avvento della L. 130/2001 la normativa cimiteriale subisce delle profonde innovazioni specie per quanto riguarda la destinazione delle ceneri introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della dispersione delle ceneri in natura e cioè fuori dai cimiteri (prima l’unica forma di dispersione riconosciuta era il conferimento nel cinerario comune) e prevedendo altresì, ed è quello di cui ci occupiamo adesso, la domiciliazione delle ceneri fuori dai camposanti ovvero l’affidamento ai familiari.

Poiché i cadaveri e i resti mortali, ivi comprese quindi anche le ceneri da cremazione, ricevono una forte tutela anche da parte dell’ordinamento penale essendo previsti al capo 2 del titolo 4 del codice penale “*dei delitti contro la pietà dei defunti*” fra l’altro i reati di vilipendio di cadavere (art. 410), di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411) e di occultamento di cadavere (art. 412) e quindi detti istituti

erano vietati prima dell’avvento della L. 130/2001 in quanto integravano le ipotesi delittuose di distruzione o soppressione nel caso di dispersione delle ceneri e di sottrazione o occultamento nel caso di conservazione fuori dal cimitero, ad eccezione delle ipotesi particolari esaminate prima, la prima disposizione contenuta nella legge (Art. 2 – Modifiche all’art. 411 del codice penale) riguarda proprio la rimozione dell’illecito penale allorquando detti istituti vengono applicati rigorosamente secondo la disposizione della nuova legge. Recita infatti il primo comma del punto 1 del citato art. 2 che “*non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto*”, mentre nel successivo comma 2 si legge che “*la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse da quanto indicato dal defunto è punita con la reclusione ...*”.

La L. 130/2001 è una legge di principi finalizzata alla modifica del D.P.R. 285/90 ed enuclea per l’appunto i principi che dovevano essere seguiti in sede di modifica del regolamento di polizia mortuaria per ciascun singolo istituto, modifiche che sarebbero dovute intervenire sulla base del dettato di cui all’art. 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore. Anche il Supremo Consesso, chiamato ad esprimere un parere in ordine ad un ricorso straordinario al capo dello stato in merito ad un diniego alla dispersione delle ceneri ha precisato che la L. 30 marzo 2001, n. 130 non è una legge delega, ma una legge ordinaria diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione ed in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, e che non è sostenibile che la mancata emanazione del regolamento possa privare la legge di qualsiasi efficacia specialmente rispetto alla previgente normativa di rango secondario e che pertanto le disposizioni di mero principio costituiscono un criterio interpretativo delle norme previgenti mentre devono ritenersi applicabili quegli istituti in cui la disciplina risulti completa come nel caso dell’affidamento delle ceneri, che a differenza della dispersione dove “*necessita la definizione di molteplici aspetti applicativi*”, risulta “*compiutamente regolata*”.

Come è noto le modifiche al D.P.R. 285/90, anche per effetto anche della riforma costituzionale che ha trasferito alle regioni le competenze in materia sanitaria, non sono mai intervenute e dal 2004 le regioni e le province autonome, una la volta hanno iniziato a legiferare recependo i contenuti della L. 130/2001.

A parte le regioni a statuto speciale e le province autonome, che però in ogni caso sono tenute a rispettare le competenze esclusive dello stato di cui all’art. 117 della Costituzione e segnatamente quelle relative all’ordinamento di stato civile e all’ordinamento civile e penale, per le regioni a statuto ordinario, con una normativa quindi, come definita dal Consiglio di Stato

“di rango secondario” i principi contenuti nella L. 130/2001 oltre a costituire un “criterio interpretativo” risultano invalicabili, non travisabili e immutabili.

Nel corso della variegata proliferazione della legislazione regionale in materia abbiamo invece assistito alle più diverse interpretazioni ed applicazione dei contenuti della L. 130/2001 a volte anche in maniera contraddittoria e diametralmente opposta tra una regione all'altra. In alcuni casi si è fatta anche una sorta di invasione di campo andando a disciplinare illegittimamente compiti e attribuzioni degli ufficiali di stato civile nonostante la materia risulti inibita dalla riserva di cui all'art. 117 della Costituzione. Ma la cosa più grave a mio avviso è che alcune regioni, non so se inconsapevolmente o con cognizione di causa sono di fatto intervenute in materia penale; e mi spiego meglio: la L. 130/2001, legge ordinaria dello stato è l'unica che può dire quando una azione o omissione si configuri come reato; è l'unica che può dire quando la dispersione delle ceneri non costituisca reato e in questo caso ha esplicitamente detto che non costituisce reato quando è autorizzata *“sulla base di espressa volontà del defunto”* (art. 2) circoscrivendo e limitando esclusivamente a questa ipotesi e non anche alla volontà dei familiari, come invece previsto per la cremazione (art. 3 punto 1 lett. b) *“nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari”*.

Orbene l'unico modo per accertare la volontà espressa del defunto è quella scritta o testamentaria: si può discutere se può essere accettata una registrazione vocale, un filmato, una scrittura privata, un testamento olografo o un atto notarile, ma la legge esclude che tale volontà, a differenza di quanto previsto per la cremazione, possa essere resa dai familiari.

Diverse leggi regionali hanno previsto invece, in palese contrasto con la disposizione contenuta nella “legge di principi” che anche per l'autorizzazione alla dispersione è sufficiente la manifestazione di volontà resa verbalmente dai familiari del defunto come nel caso della cremazione che però è espressamente previsto dalla legge.

In questi casi la legge regionale ha depenalizzato in quella regione una fattispecie prevista e punita dal codice penale *“con una reclusione da due mesi ad un anno”* (art. 411 C.P. Come modificato dall'art. 2 della L. 130/2001). È abbastanza evidente che le leggi regionali che contengono questa previsione risultano illegittime in questo passaggio per violazione dell'art. 117 della Costituzione; peraltro poiché nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità penale è sempre personale non si può escludere che nei confronti del pubblico ufficiale o dell'ufficiale di stato civile che ha autorizzato una dispersione di ceneri in ottemperanza ad una legge regionale in palese contrasto con il codice penale potrebbero essere ravvisati profili e rilievi di ordine penale essendo di fatto chi materialmente ha

autorizzato la dispersione in essenza della volontà espressa del defunto ed in violazione quindi del codice penale.

Analogo ragionamento, ancorché non espressamente contemplato dal codice penale che parla solamente di dispersione difforme rispetto alla previsione della legge e non anche di affidamento, potrebbe essere addotto per quest'ultimo istituto rispetto al quale una detenzione arbitraria dell'urna cineraria, ovvero senza regolare autorizzazione, potrebbe integrare il reato di sottrazione o occultamento di cadavere.

Anche in questo caso si deve infatti rilevare come diverse regioni hanno disatteso e travisato il principio contenuto all'art. 3 punto 1 lett. e) circa *“l'affidamento ai familiari”* (e trattasi di una previsione espressa, letterale e inequivocabile). Mettendo da parte la questione circa una eventuale rilevanza anche di tipo penale come per la dispersione, resta sempre il fatto che disattendere il principio sancito dalla legge ordinaria e stabilire delle regole completamente diverse in norme definite di “rango secondario” (e si badi bene in alcuni casi non si è neanche in presenza di una legge regionale bensì di regolamenti e quindi di atti amministrativi delle regioni che vanno a violare i principi di una legge ordinaria dello stato) rende quest'ultime di fatto illegittime, ancorché non ne sia mai stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Alcune regioni hanno trasformato *“l'affidamento ai familiari”* in *“affidamento personale”*; in altre si legge che *“chiunque può essere destinatario di affidamento”* altre ancora introducono il concetto di *“conservazione in ambito privato”* diciture che oltre a ingenerare una grande confusione vanno a snaturare la *ratio* del nuovo istituto rispetto al quale la legge aveva chiaramente fissato i principi e la disciplina e rispetto alla quale, come abbiamo già visto, perfino il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che trattavasi di *“disciplina compiuta”* e quindi immediatamente applicabile.

Qualche anno fa in occasione di un mio intervento al convegno Sefitdieci del 2013 esaminando la variegata e a volte contraddittoria normativa regionale, proprio su questo aspetto avevo sottolineato come una formulazione diversa rispetto a quanto contenuto nella legge ordinaria potrebbe aprire degli scenari non previsti e non prevedibili e che forse neanche chi ha legiferato si è reso conto della portata o se si è reso conto l'ha fatto con cognizione di causa, della piccola variazione terminologica in termini di contenuti; in quella sede avevo persino ipotizzato che quelle strane formulazioni potevano prestare il fianco alla nascita di un nuovo operatore funebre: l'impresario degli affidamenti; che dire: non è che volevo fare la Cassandra di turno però la mia visione è stata confermata dai fatti e come ha detto qualcuno prima di me *“a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina”*.

Tornando al “caso Padova”

Come accennato prima il “caso Padova” risulta ancora di grande attualità essendoci delle vertenze in corso ed una prima sentenza del tribunale civile che secondo quanto riportato dalla stampa ha dato torto al Comune: “CIMITERI PRIVATI: COMUNE BOCCIATO. – UNA FAMIGLIA IMPUGNA LO STOP DI PALAZZO MORONI. IL GIUDICE: NESSUN OSTACOLO ALLA TRASLAZIONE DELL'URNA”, così titola “Il Mattino” del 6 febbraio 2016 in un articolo nella cronaca di Padova.

Non siamo in possesso delle carte giudiziarie per cui non sappiamo con quali argomentazioni il privato si sia rivolto al giudice né quali siano le motivazioni che hanno portato il tribunale a formulare tale sentenza, ma proviamo lo stesso a ricostruire la vicenda sulla scorta delle informazioni che abbiamo acquisito per lo più attraverso gli organi di stampa.

Innanzitutto si deve supporre che in un primo momento l'iniziativa proposta dalla società Memoria srl sia stata comunicata a qualche organo o ufficio del Comune e che in qualche modo abbia avuto un avallo, non si sa se in maniera formale o informale, né se l'iniziativa sia partita con una semplice Scia o attraverso una formale richiesta di “nulla osta ed autorizzazione a procedere” (è questo l'oggetto della richiesta pervenuta in quest'ultimo periodo a diversi comuni) a custodire per conto terzi (e si badi bene non trattasi di un affidamento ad una persona estranea alla famiglia ma una di custodia per conto dei familiari affidatari in un luogo diverso dalla propria abitazione) alla quale in qualche modo senza valutare appieno tutte le possibili implicazioni sia stato dato un tacito o espresso assenso.

Diversamente risulterebbe inspiegabile che un privato investa risorse e tempo per avviare una iniziativa di cui non abbia verificato preliminarmente la fattibilità.

Successivamente, allorquando è montata la protesta dei condomini dei vicini appartamenti anche attraverso una raccolta di firme ed è pervenuta al Comune di Padova la decisa presa di posizione di Sefit probabilmente la questione è stata affrontata più attentamente ed il Comune deve essersi reso conto dell'improprietà dell'iniziativa e, giocoforza, ha dovuto esternare un diniego all'autorizzazione a tale iniziativa avallata da una modifica regolamentare che, legittimamente, consente la custodia delle ceneri esclusivamente nel cimitero o nell'abitazione di un familiare.

Il tribunale accogliendo il ricorso ha bocciato la modifica regolamentare e ha consentito al privato ricorrente di custodire l'urna cineraria presso il “luogo della memoria” istituito dalla citata Memoria Srl. Sempre secondo quanto riportato dalla stampa il Comune di Padova sembra intenzionato ad impugnare la sentenza per far valere il principio della demanialità dei cimiteri.

Come accennato al momento non conosciamo le motivazioni della sentenza e pertanto non siamo in grado di ipotizzare le argomentazioni addotte per bocciare una modifica regolamentare che andava a mettere un po' di ordine sulla questione ripristinando, in materia di affidamento, il principio contenuto nella L. 130/2001, Posso solo supporre che la causa vada ricercata nell'ambigua normativa regionale ed in particolare nell'art. 49, comma 2 della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18, che, come spiegato prima, pur trattandosi di norma di “rango secondario” va a travisare i principi della legge ordinaria con una previsione che si presta ad interpretazioni difformi “a richiesta l'urna può essere consegnata agli aventi titolo ... per la conservazione in ambito privato ...” e proprio la dicitura “ambito privato” potrebbe dar forza a siffatte iniziative non parlando esplicitamente di affidamento ai familiari.

Suppongo che i giudici nella valutazione della modifica del regolamento abbiano ritenuto che il Comune di Padova abbia introdotto un elemento più stringente di quanto previsto nella legge regionale e ancorché la modifica può essere considerata pertinente e legittima risulta in contrasto con una norma illegittima però di rango superiore (legge regionale).

Però a guardar bene l'impianto della L. 130/2001 anche questo tipo di interpretazione non regge in quanto, checché ne dicano gli interessati quando affermano che trattasi di luoghi di conservazione delle urne e non di cimiteri, l'art. 4 introduce un altro concetto, e anche questo costituisce un principio a cui attenersi, e cioè quello di “cimitero di urne” per i quali non si applicano le distanze previste per i cimiteri “ordinari” ma li definisce sempre “cimiteri” e come tali ricadono nel regime della demanialità di cui ai citati artt. 823 e 824 del C.C. e pertanto stante l'attuale assetto normativo non possono essere assolutamente di natura privata.

Penso che il Comune di Padova faccia bene ad impugnare la sentenza e ritengo che la strada da percorrere sia quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale della L.R. 18/2010 nella parte in cui in palese violazione dei principi sanciti dalla L. 130/2001 preveda affidamenti diversi da quelli familiari facendo sorgere cimiteri “privati” fuori dal contesto normativo.

Conclusioni: andare oltre

È giusto e doveroso vigilare, specie per chi è chiamato a gestire un servizio pubblico e come tale in prima persona chi gestisce i cimiteri, affinché le norme in vigore vengano rispettate e le proposte “innovative” più o meno bizzarre vengano valutate attentamente sia dal punto di vista tecnico e giuridico, ma anche in termini pratici ovvero di lesione degli interessi anche di tipo economico dell'amministrazione con risorse distratte dalla gestione cimiteriale e indirizzate a im-

prese private, ma ritengo altrettanto importante che di fronte a queste iniziative dobbiamo fare alcune riflessioni per capire quali sono le cause che portano a generare una richiesta in tal senso ovvero nel caso specifico una custodia delle ceneri fuori dagli spazi a ciò deputati ovvero i cimiteri, ma ovviamente la riflessione va estesa a tutti gli ambiti di attività.

L'ho detto in altre circostanze e lo ribadisco ancora: sono fermamente convinto che molto spesso l'offerta cimiteriale non sia soddisfacente, che non riesce ad interpretare le mutate esigenze degli utenti e che rimane ancorata a vecchi schemi e retaggi superati non aderenti alle nuove situazioni e pertanto chi riesce a intercettare questa domanda latente o insoddisfatta si fa avanti con proposte che tutto sommato saremo in grado di fare anche noi; nel caso specifico l'iniziativa è improponibile in quanto vietata dalla legge, ma se fosse possibile perché non gestirla direttamente?

Per far comprendere meglio quello che voglio dire cito come esempio la gestione delle camere mortuarie. Nella mia realtà ovvero il cimitero di Trento le camere mortuarie gestite dal Comune sono delle moderne e decorose strutture con salette singole e doppie che consentono oltre alla funzione di deposito di osservazione o di obitorio anche l'allestimento della camera ardente, non manca poi, come lo definiscono i privati, il salottino con il distributore automatico del caffè o di altre bevande o prodotti vari. Orbene nella nostra realtà non è mai sorta l'esigenza, e nessun privato si è mai fatto avanti in tal senso, di disporre di una funeral house, o casa funeraria, perché il servizio offerto dal pubblico risulta adeguato a soddisfare la domanda e le esigenze degli utenti.

In altre situazioni che purtroppo o avuto modo di constatare personalmente, già la definizione di "camera mortuaria" appare come un grande eufemismo, trattandosi in realtà di più o meno disordinati "magazzini" nelle cui scaffalature vengono stivate numerose salme rendendo praticamente impossibile la tranquillità e la riservatezza necessaria per gli ultimi momenti da trascorrere con il proprio caro; in questi casi se il pubblico non riesce ad offrire di meglio ecco che si fa avanti (direi anche per fortuna perché anch'io sarei il primo a cercare, se possibile, una sistemazione più decorosa) il privato che riesce ad intercettare una domanda alla quale per i più disparati motivi non siamo di fatto in grado di dare risposte adeguate.

Per quanto riguarda la sistemazione delle ceneri nei cimiteri, piuttosto frequentemente le risposte che siamo in grado di dare risultano frammentarie, inadeguate o insoddisfacenti: cellette in posti alquanto defilati del cimitero, magari in file alte difficoltose da raggiungere con le scale da parte di persone anziane, senza neanche la possibilità di portare fiori o lumini; in taluni casi (ed esiste ancora qualche regolamento comunale in tal senso) siamo ancora ancorati a vecchie politiche "protezionistiche" del tipo che si rilascia la concessione solo in presenza di urna o che in ogni caso si rilascia solo ai residenti, che avevano ragione di essere prima dell'avvento in forma massiccia della cremazione quando i cimiteri erano in sofferenza ma che adesso risultano anacronistiche e controproducenti.

Ritengo quindi che risulti doveroso affrontare questi aspetti in termini di marketing cimiteriale e cioè non rimanere solo sulla difensiva ma ingegnarsi per capire, intercettare e dare risposte adeguate alle nuove esigenze degli utenti e qui mi piace, a titolo esemplificativo ma non esaustivo citare come esempio, già fatto peraltro in altre circostanze, un utilizzo intelligente delle aree di inumazioni che risultano in esubero a seguito dell'incremento della pratica della cremazione ipotizzando la realizzazione di tombe ipogee per la tumulazione delle urne che sicuramente possono rappresentare una risposta più adeguata e soddisfacente per gli utenti più esigenti, ma gli esempi potrebbero essere tanti; occorre una visione più moderna che superi quel luogo comune "si è sempre fatto così": non va più bene.

Voglio concludere questo articolo con l'auspicio che mi faccio, anzi che ci facciamo tutti da anni e cioè che l'avvento di una legge di respiro nazionale possa finalmente mettere un po' di ordine alla confusione e all'incertezza creata dalla frammentaria e a volte contraddittoria legislazione regionale.

(*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*